



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
E
GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE DI
REGGIO CALABRIA**

Oggetto: Protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ed il Garante Comunale dei Diritti delle Persone Private della libertà personale di Reggio Calabria, riguardante la gestione di profili di eventuale criticità nelle condizioni detentive presso gli Istituti penitenziari di Reggio Calabria

Il giorno 5 aprile 2022, alle ore 12,50 , presso l'Ufficio del Procuratore della Repubblica sito in Reggio Calabria, Palazzo CE.DI.R.

- la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, nella persona del Dott. Giovanni Bombardieri, Procuratore della Repubblica (d'ora in avanti: la *Procura*);
- il Garante Comunale dei diritti delle persone private della libertà personale, nella persona dell'Avv. Giovanna Francesca Russo, Garante designato del Comune di Reggio Calabria (d'ora in avanti: il Garante).

PREMESSA

All'esito di incontri preliminari, è apparsa opportuna la redazione di un protocollo d'intesa per disciplinare le relazioni reciproche affinché nell'ambito e nei limiti delle rispettive competenze, la Procura, da un lato, il Garante, dall'altro, possano contribuire al miglioramento dei rapporti tra la popolazione carceraria e l'amministrazione della Giustizia, individuando possibili criticità nella gestione delle persone detenute e/o private della libertà personale e corrispondenti situazioni migliorative.

Visto l'3 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, Divieto della tortura "*Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti*";

Viste le attribuzioni ed i compiti che caratterizzano le attività del Pubblico Ministero anche nell'ambito della vita penitenziaria.

Visto il Regolamento sull'istituzione del Garante comunale approvato con Delibera n. 56 del 22 ottobre 2015 che all'art.2, "*Funzioni specifiche del Garante, elementi di garanzie ed interventi operativi*", espressamente prevede: 1. *Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale mediante:*

- a) *la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene delle persone comunque private della libertà personale;*
- b) *la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti comportanti relazioni ed interazioni operative anche con gli altri soggetti pubblici competenti in materia;*



c) la realizzazione di specifiche attività di prevenzione, informazione ed educazione mirate alla riduzione dei rischi di suicidi in carcere o di episodi di autolesionismo e maltrattamenti;

d) la promozione dei servizi di giustizia riparativa, mediazione penale e culturale con particolare attenzione agli stranieri ristretti o comunque limitati nella libertà personale;

e) la visita periodica all'interno delle strutture penitenziarie, accompagnato anche dai componenti del suo Ufficio, onde verificare le condizioni dei luoghi di reclusione;

f) i colloqui periodici con i detenuti, accompagnato anche dai componenti del suo Ufficio, al fine di ricevere dagli stessi eventuali specifiche segnalazioni circa le proprie personali condizioni di detenzione.

2. Il Garante a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, può rivolgersi alle autorità competenti per avere eventuali informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio dei diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti ritardata nei fatti;

3. Il Garante promuove, inoltre, l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Reggio Calabria, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione.”

Vista la legge 26 Luglio 1975 n. 354 (Ordinamento Penitenziario), l'art. 67 che regola le visite agli istituti ed espressamente dispone: “Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da: a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale; b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura; c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni; d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione; e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero; f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale; g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati; h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria; i) l'ispettore dei cappellani; l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia; l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati; l-ter) i membri del Parlamento europeo. L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'articolo 18 bis.”

Tale potere di accesso è esteso anche agli altri luoghi di privazione della libertà personale quali camere di sicurezza (art. 67 bis).



VISTO l'art. 35 O.P. rubricato "*Diritti di Reclamo*" che testualmente recita: "I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa: 1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia; 2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto; 3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti; 4) al presidente della giunta regionale; 5) al magistrato di sorveglianza; 6) al Capo dello Stato".

CONSIDERATO che in forza delle indicate disposizioni normative, nazionali e sovranazionali, il Garante esercita il proprio mandato su tutti i luoghi e le situazioni di privazione della libertà, di diritto e di fatto, compresi, oltre a quelli indicati nell'articolo 7 del decreto legge n.146/2013, i luoghi in cui accedono, transitano o stanziano i cittadini di Paesi terzi il cui ingresso nel territorio italiano (di sua competenza) è irregolare, le strutture socio-sanitarie per persone con limitata autonomia o soggette a restrizioni della libertà o in cui sono ricoverate persone sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori;

CONSIDERATO che il Garante Comunale e la Procura della Repubblica di Reggio Calabria intendono istituire rapporti di reciproca collaborazione al fine di tutelare ancora più intensamente i diritti fondamentali delle persone soggette a privazione o limitazione della libertà, di diritto o di fatto, e di prevenire atti di violazione di tali diritti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria (d'ora innanzi: "Procura") e il Garante,

CONVENGONO quanto segue:

Articolo I (Doveri del Garante)

1. Il Garante si fa portavoce, presso la Procura di istanze, memorie, doglianze delle persone detenute pervenute al suo ufficio o sottoposte alla sua conoscenza.
2. Il garante in relazione a quanto previsto dal I comma, mantiene il raccordo tra le persone detenute presso gli Istituti penitenziari di Reggio Calabria e la Procura.
3. Quando appaia necessario ed opportuno, il Garante può contribuire ad illustrare alle persone detenute, (previo accordo con la Procura) i provvedimenti adottati dalla Procura e da questa trasmessi a mente del successivo art. 2 comma 4.
4. Il Garante trasmette alla Procura le decisioni della Magistratura di Sorveglianza e dell'Amministrazione Penitenziaria che, incidendo sulla gestione dei reclusi e sui loro diritti, possano concorrere a regolamentare i rapporti interni agli istituti penitenziari.

Articolo II (Impegni della Procura)

1. La Procura assicura, in continuità e sinergia con le attività già in corso, la valutazione delle memorie, istanze, missive comunque denominate, trasmesse dal Garante e provenienti dalle persone ristrette presso gli istituti penitenziari di Reggio Calabria, aventi ad oggetto doglianze sulle condizioni di vita detentiva, sulla qualità dell'assistenza sanitaria, su eventuali rapporti conflittuali all'interno delle strutture detentive.
2. La documentazione di cui sopra sarà oggetto di valutazione da parte del Procuratore della Repubblica (che potrà avvalersi di un magistrato dell'Ufficio a ciò delegato) anche al fine di apprezzarne eventuali rilievi e profili di interesse generale.
3. La Procura (sussistendone le condizioni ed i presupposti) si impegna ad approfondire – presso la Direzione degli Istituti penitenziari ovvero presso il Comando della Polizia Penitenziaria,



ovvero verso la direzione sanitaria a seconda dei casi – le tematiche evidenziate nelle missive dai detenuti.

4. Una volta assunte le determinazioni definitive dei fascicoli generati dalle predette attività, la Procura ne darà comunicazione al Garante mediante trasmissione via *mail* del provvedimento stesso nell'ottica di dare conto dell'attenzione palesata alle istanze, e – in casi di particolare rilevanza – valuta l'opportunità di trasmettere copia del provvedimento direttamente all'interessato (per il tramite del Comando della Polizia penitenziaria) e/o alla Direzione degli Istituti penitenziari, in vista dell'adozione di eventuali provvedimenti di competenza, qualora le doglianze – pur non riferibili a fatti costituenti reati – siano riconducibili ad aspetti organizzativi o di altra natura, suscettibili di miglioramento.
5. Ai medesimi scopi predetti, ove ritenuto utile ed opportuno, la Procura trasmetterà al Garante, per opportuna conoscenza, copia degli atti relativi all'esercizio dell'azione penale, quando questa sia rivolta nei confronti di persone ristrette ovvero sia relativa a reati commessi in ambito penitenziario ovvero coinvolga in altro modo i diritti di altri detenuti o del personale di Polizia penitenziaria.

Articolo 3 (Obblighi di Riservatezza)

Le Parti che sottoscrivono il presente Protocollo riconoscono e preservano il carattere riservato delle informazioni, dei dati e della documentazione che reciprocamente si trasmetteranno in esecuzione dell'attività di collaborazione oggetto d'intesa.

Articolo 4 (Profili economici)

Per effetto del presente Protocollo d'Intesa non vi saranno oneri economici per nessuna delle parti contraenti.

Articolo 5 (Durata)

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata annuale.

Può essere rinnovato, con apposito atto, previa esplicita approvazione delle Parti che lo sottoscrivono.

Con decadenza trimestrale le parti si impegnano ad incontrarsi per un report sull'andamento della giustizia

Il protocollo è suscettibile anche alla modifica concordata del suo contenuto e ad eventuali ipotesi di allargamento istituzionale.

Articolo 6 (Flussi Comunicativi)

i soggetti firmatari del presente protocollo stabiliscono che la trasmissione delle comunicazioni, atti e documenti dovrà avvenire per mezzo di posta elettronica esclusivamente ai seguenti indirizzi:

- Procura: segr.procuratore.procura.reggiocalabria@giustizia.it
- Garante: garantedetenuti@comune.reggio-calabria.it



Articolo 7 (Pubblicità e Trasparenza)

Ciascuna delle Istituzioni contraenti si impegna a dare pubblicità del presente Protocollo, a partire dalla pubblicazione sui rispettivi siti internet.

*Il Garante dei Diritti delle Persone
private della Libertà Personale*

*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Reggio Calabria*

*Il Garante
Avv. Giovanna F. Russo*

*Il Procuratore della Repubblica
Giovanni Bombardieri*

Giovanna F. Russo

Giovanni Bombardieri

